

**DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLE DIMENSIONI DELLE STRADE ED ALLE
DISTANZE DI RISPETTO STRADALI E DEI TRACCIATI FERROVIARI DI PROGETTO**

RELAZIONE 26 aprile 2006.

L'art. 70 (*distanze di rispetto stradale*) della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e ss. mm. dispone che nei confronti del nastro stradale, l'edificazione debba rispettare distanze minime a partire dal limite della strada.

Dette distanze, i limiti di utilizzo delle corrispondenti fasce di rispetto nonché le modalità di misurazione della larghezza delle strade vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentita la Commissione urbanistica provinciale.

La Giunta provinciale, in ragione di quanto sopra, ha da ultimo provveduto ad aggiornare nella seduta di data 10 dicembre 2004 con deliberazione n. 2929 le vigenti disposizioni.

Tali norme, raccolte nel testo unico allegato alla summenzionata delibera, al comma 3 dell'art. 6 (*limiti di utilizzo*) prevedono in particolare la possibilità di realizzazione di alcuni interventi limitatamente agli edifici ricadenti nelle fasce di rispetto già esistenti alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale (9 dicembre 1987).

La disposizione di cui trattasi, coerente con il disegno complessivo del PUP, appare tuttavia discriminante nei casi in cui, a norma delle stesse disposizioni del PUP, i tracciati stradali venissero spostati, oppure fossero individuate nuove strade anche attraverso i piani regolatori generali, con l'eventuale inclusione nelle relative fasce di rispetto di edifici legittimamente realizzati dopo l'entrata in vigore del PUP stesso.

Per ovviare a tale disparità fra edifici realizzati prima o dopo l'entrata in vigore del PUP, la nuova proposta di modifica delle "*determinazioni in ordine alle dimensioni delle strade ed alle distanze di rispetto stradali e dei tracciati ferroviari di progetto*" riguarda lo stralcio all'art. 6, comma 3 dell'allegato alla delibera della G.P. n. 2929, dd 10 dicembre 2004 delle seguenti parole: "*alla data di entrata in vigore del Piano urbanistico provinciale 1987 (9 dicembre 1987)*".

Il presente provvedimento di modifica è anche occasione per precisare, sotto il profilo lessicale e non sostanziale le norme in essere.